



Notizie Lavoro Flash

Notiziario quindicinale

a cura dell'Ufficio Politiche Contrattuali e del Lavoro

Numero 12 /2011

Roma, 28 dicembre 2011

Protocollo n. 382.11/11 EM/ac

NOTIZIARIO SPECIALE

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.».

Le principali novità in materia di lavoro

Agevolazioni Irap costo del lavoro - Art.2, comma 1

I soggetti che determinano la base imponibile Irap come differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione potranno dedurre dal reddito d'impresa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012, l'Irap riferita alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti (contributi obbligatori, cuneo fiscale, apprendisti, disabili, contratti l'inserimento, personale addetto alla ricerca, indennità di trasferta per le imprese di trasporto merci, forfait piccole imprese, forfait per valore produzione netta), nel rispetto del principio di cassa.

...omissis.....

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita' produttive

determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

...omissis....

Deduzioni Irap per donne e giovani - Art.2, commi 2 e 3

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011, è stabilito l'aumento della deduzione spettante per le lavoratrici e per i giovani di età inferiore a 35 anni impiegati a tempo indeterminato. I nuovi valori sono pari a euro 10.600 e 15.200 se le donne e i giovani sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei limiti del costo del lavoro.

...omissis....

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di età inferiore ai 35 anni».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

...omissis....

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Ammortizzatori sociali - Art.24, comma 30

Sarà aperto un confronto per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali, del sostegno al reddito e della formazione continua.

...omissis....

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

....omissis.....

Tfr - Art.24, comma 31

Sono state escluse dalla tassazione separata e riportate nell'ambito della tassazione ordinaria come reddito complessivo, le somme eccedenti 1 milione di euro erogate in denaro o natura e il cui diritto alla **percezione decorra dal 1° gennaio 2011** (in deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale), con le relative conseguenze sui conguagli fiscali.

Le indennità di fine rapporto richiamate dalla norma sono le seguenti:

a) trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art.2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

b) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre le nuove regole di tassazione debbono applicarsi a tutti i compensi e le indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

....omissis....

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del

*Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. **In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1o gennaio 2011.***

.....omissis...

Testo unico immigrazione - Art.40, comma 3

È stato modificato il Testo Unico sull'Immigrazione, semplificando la disciplina dell'impiego dei lavoratori nell'attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno anche qualora non siano rispettati i termini per il rilascio del documento da parte delle autorità competenti.

È stato modificato il Testo Unico sull'Immigrazione, semplificando la disciplina dell'impiego dei lavoratori nell'attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno anche qualora non siano rispettati i termini per il rilascio del documento da parte delle autorità competenti.

Il lavoratore straniero potrà legittimamente soggiornare in Italia e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza in senso contrario che sarà inviata anche al datore di lavoro, che potrà in questo modo avere informazione in merito alla presenza di motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo svolgimento di attività lavorativa è però subordinato alle seguenti condizioni:

1. richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità previste;
2. richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro prima o entro 60 giorni dalla sua scadenza;

3. possesso della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

...omissis...

3. *Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' inserito il seguente comma:*

«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.»

...omissis....

Libro Unico del Lavoro - Art.40, comma 4

I termini per la registrazione dei dati sul LUL sono stati differiti alla fine del mese successivo a quello di riferimento anziché entro il giorno 16.

...omissis....

4. *In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire con le seguenti: «entro la fine».*

..omissis....

Appalti pubblici, costo del lavoro e sicurezza - Art.44, commi 1 e 2

Per l'incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto ribadisce l'applicazione delle seguenti norme:

- articoli 86, co.3-bis e 3-ter, 87, co.3 e 4, ed 89, co.3, del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) che disciplinano l'obbligo di valutazione che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza (che non può essere soggetto a ribasso d'asta), i criteri di verifica delle offerte anormalmente basse che non consentono giustificazioni rispetto ai

trattamenti salariali minimi e agli obblighi di sicurezza, nonché gli strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi che devono tener conto del costo del lavoro;

- dall'art.36 della L. 20 maggio 1970, n.300 (cd. Statuto dei lavoratori), che disciplina gli obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona, sia nella fase di realizzazione degli impianti e delle opere, sia in quella successiva in cui comunque si goda di agevolazioni concesse dallo Stato;
- articoli 26, co.5 e 6, e 27 del D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) che disciplinano, nell'ambito degli appalti, l'indicazione dei costi per le misure di sicurezza, nonché la valutazione che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e della sicurezza.

È stata inoltre abrogata la disposizione contenuta nell'art.81, co.3-bis del codice dei contratti pubblici in materia di criteri per la scelta dell'offerta migliore, che prevedeva che la stessa fosse determinata al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure per la sicurezza.

...omissis...

1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:

a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, 139 comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

...omissis...